MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 17

Altre agevolazioni fiscali per lo spirito di vino

Limitatamente allo spirito di vino che dia impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala destinati al consumo interno con la osservanza delle condizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, e' accordato l'abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura dell'80%.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 2 febbraio 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-17-altre-agevolazioni-fiscali-per-lo-spirito-di-vino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it